

Associazione Radioamatori Italiani

Sezione di Pontedera

Premesso che il Dlg. 117/2017 Codice del Terzo Settore regola le associazioni che ne fanno parte, considerato che lo statuto in vigore risale al 1982 con una modifica del 2008 e che l'attuale stesura non è conforme alla nuova normativa, il Comitato Direttivo della Sezione ARI di Pontedera sottopone alla Assemblea generale dei soci appositamente convocata in data 5 Aprile 2019 in prima convocazione alle ore 08,00 e in seconda convocazione alle ore 21,00 dello stesso giorno per deliberare sulla approvazione del nuovo Statuto così come sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

Statuto/Regolamento

Art. 1 Costituzione

La sezione A.R.I. di Pontedera, è costituita in base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale Nazionale, approvato con D.P.R. 24/11/74 n° 1105 e dell'articolo 11 del regolamento del Comitato Regionale Toscano.

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La variazione della sede legale comporta modifiche statutarie soltanto nel caso di trasferimento fuori del Comune di Pontedera.

Art. 2 Scopi

La Sezione A.R.I. di Pontedera

Si propone:

- di riunire a scopi scientifici e culturali, senza scopo di lucro da parte dei soci, i radioamatori;
- di assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano al radiantismo ed eventualmente alle attività collaterali;
- di dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperimenti e prove pratiche;

Promuove:

- la cultura delle radio comunicazioni in tutte le modalità previste dalle normative in atto,
- la formazione di nuovi radioamatori organizzando appositi corsi, anche con il contributo dei soci che si rendono disponibili a svolgere tale funzione;
- collabora con tutti i radioamatori favorendo incontri e scambi, organizza e promuove la partecipazione dei propri iscritti ai Contest
- può organizzare mercati di scambio di apparati radio e componentistica varia.

Tutte le attività sono svolte dai soci in forma spontanea e gratuita.

La Sezione ARI Pontedera è parte sia del Comitato Regionale Toscano che della Associazione Radioamatori Italiani con sede a Milano riconoscendo e applicando i relativi statuti.

Art. 3 Adesione Soci

Possono far parte della sezione ARI di Pontedera:

Tutti i Radioamatori in regola con la normativa in atto e che abbiano ottenuto regolare autorizzazione all'utilizzo di apparati di radio comunicazione che ne facciano richiesta, la domanda di adesione, verrà sottoposta al parere dell'assemblea nella riunione successiva alla loro richiesta, qualora il parere sia sfavorevole, esso dovrà essere motivato. Le modalità di Associazione sono quelle previste dallo Statuto di ARI Nazionale, che deve essere considerato come qui trascritto, all'Art.5 e seguenti.

Art. 4 Obblighi e Diritti dei Soci

Obblighi; i soci della sezione sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nell'Associazione e nei confronti dei suoi componenti
- di essere in regola con il pagamento della quota annuale, la quale non è rimborsabile, intrasmissibile e non rivalutabile;
- a svolgere le attività previste dal presente statuto a titolo totalmente gratuito.

Diritti; i soci della sezione hanno diritto:

- a ricevere la tessera sociale come previsto dallo Statuto Nazionale.
- a ricevere le pubblicazioni della Sezione.
- di elettorato attivo e passivo come previsto dallo statuto Nazionale per i direttivi, della locale Sezione, del Comitato Regionale Toscano e degli organismi Nazionali.
- ad una copia del presente statuto
- a servirsi della biblioteca e della strumentazione della sezione, secondo le norme stabilite dal C.D. di sezione.
- a usufruire del servizio qsl nei modi stabiliti dal C.D. di sezione di utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal C.D. di sezione.
- di reclamare verso il C.D. di sezione contro l'ammissione di un nuovo socio o contro la permanenza nella associazione di una persona che ritenga priva di requisiti o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall' A.R.I. Pontedera.

La qualità di Socio dell'A.R.I. Pontedera si perde per decesso, recesso o per esclusione:

a) per **recesso**: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera o e-mail alla Segreteria Generale dell'A.R.I. Pontedera non oltre il 30 Novembre. Trascorso il termine suddetto, il Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori annualità;

b) per **esclusione**: il Consiglio Direttivo può in ogni momento procedere alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi, sentito il parere della Assemblea Generale convocata con ordine del giorno specifico, e può immediatamente deliberare la sospensione cautelativa dai diritti sociali, nei casi di esclusione per gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza prescritta art.10. Se l'esclusione avviene per morosità, il Consiglio ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità in corso; il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote sociali fino al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di morosità continuata. Il recesso e l'esclusione del socio avvengono ai sensi dell'articolo 12 lettere A e B dello statuto A.R.I. Nazionale e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla sezione A.R.I. di Pontedera.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della sezione è costituito:

- a) Dalla biblioteca.
- a) Da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche).
- b) Da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie.
- c) Da beni mobili, arredi e cancelleria.
- d) Da beni immobili.
- e) Da quote di ristorno A.R.I.
- f) Da tutto ciò che, non previsto espressamente nelle lettere suddette, risulti dal libro inventario della sezione.

Eventuali variazioni al patrimonio dovranno essere decise dall'assemblea della sezione su proposta del C.D. che avrà comunque la facoltà di disporre in autonomia per importi entro 3.000,00 Euro. Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'assemblea straordinaria di sezione alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva oppure possono essere investiti per l'accrescimento del patrimonio sociale.

Art. 6 Quote sociali

Per ottenere l'ammissione a socio debbono essere esperite le formalità di cui all'articolo 9 dello statuto A.R.I. Nazionale la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla segreteria

generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno dal Consiglio Nazionale. Il consiglio di sezione invita tutti i soci a regolare la propria posizione entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, per non incorrere nelle penalità previste dagli articoli 5, 12b e 13 dello statuto A.R.I. Nazionale I soci juniors sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i soci effettivi, i soci onorari sono esentati dalla quota associativa. I soci debbono dimostrare l'avvenuto pagamento. La qualità di socio è intrasmissibile.

Ordinamento organico della sezione.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi della sezione:

- a) L'assemblea dei soci.
- b) Il consiglio direttivo.
- c) Il collegio sindacale.

Art. 8 L'Assemblea di Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano della Sezione ARI Pontedera. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ORDINARIA:

L'assemblea ordinaria è convocata una volta al mese secondo quanto stabilito dal C.D. di sezione senza bisogno di formale convocazione e senza un ordine del giorno specifico. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. L'Assemblea, ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- b) si pronuncia su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione
- c) promuove iniziative al fine di rendere lustro alla Associazione.

STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria

- a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo.
- b) revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati
- c) approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo
- d) esercita i poteri disciplinari sui soci
- e) approva il regolamento interno
- f) delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dallo statuto

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno tre giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea. La convocazione può essere effettuata anche con invio di messaggi telematici.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ELEZIONE ORGANISMI

Art.9 Elezione del Comitato Direttivo e dei Sindaci Revisori

Il Comitato Elettorale è composto da tre soci più un supplente, indicati fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed aventi pieno godimento dei diritti sociali scelti dal Comitato Direttivo uscente.

Le votazioni sono indette dal C.D. alla fine del mandato come disposto dall'art. 14 dello statuto, oppure su richiesta dell'assemblea straordinaria dei soci convocata con almeno 1/3 dei soci che ne facciano richiesta, qualora sussistano gravi motivi per cui si richiede il rinnovo del Consiglio Direttivo; in questo ultimo caso il C.D. ha l'obbligo di indire le elezioni entro 30 giorni dal voto assembleare.

Il Presidente del Collegio Elettorale consegna a tutti i soci la scheda di votazione con indicati i soci che hanno le caratteristiche per essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio sindacale.

Le votazioni, per voto segreto, sono indette fra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all' articolo 4 per la nomina dei membri del C.D. e dei membri del collegio sindacale;

Per l'elezione del C.D. il Comitato Elettorale provvede a fornire a ciascun socio:

- a) L'elenco dei soci che godono dei diritti sociali secondo quanto previsto dallo statuto ARI Nazionale.
- b) La scheda di votazione.

Art.10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

In caso di assenza ingiustificata di un consigliere per tre volte in un anno, il C.D. può provvedere alla sua sostituzione optando per un altro socio effettivo. In caso di vacanza e fino ad un massimo di due consiglieri eletti in prima votazione ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, il C.D. provvede alla loro sostituzione con altrettanti soci effettivi aventi pieni diritti e senza indire elezioni. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e/o azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
- f) Curare i contatti con le Pubbliche Amministrazioni e le vicine altre Associazioni analoghe.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso di parità prevarrà il voto del presidente. In nessun caso potranno essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno la maggioranza dei voti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso per e-mail, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Solo ed esclusivamente nel caso si renda indispensabile la convocazione per gravi motivi che comportino disservizio o danni patrimoniali per la Sezione il C.D. potrà essere convocato a mezzo telefonico anche senza il preavviso previsto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Presidente può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 Segretario Tesoriere

Il segretario è un membro del Consiglio e può ricoprire anche la carica di tesoriere. Questo redige il verbale delle assemblee e del CD. Gestisce assieme al Presidente la parte economica dell'Associazione presentando ogni anno relazione della gestione del bilancio e dei cespiti.

Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla la contabilità dell'**Associazione**, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, la legittimità degli atti del Presidente. Presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo. Il Sindaco Revisore che svolge la funzione di Presidente è invitato permanente del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

I Sindaci Revisori rimangono in carica per tre anni, salvo loro dimissioni, e possono essere rieletti.

Art.14 Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese rendicontate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal C.D. L'importo massimo rimborsabile sarà stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

Art.15 Norma di rinvio

Per tutto quello non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto nazionale dell'A.R.I., del Comitato Regionale Toscana e alla normativa di legge.

Art.16 Scioglimento della Sezione

Lo scioglimento della Sezione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio associativo, in caso di scioglimento, deve essere devoluto ad altra Sezione di ARI della Regione come sarà disposto dal CRT della Toscana.

Letto, discusso e approvato nella seduta del 26 Gennaio 1982 1° Stesura

Letto, discusso e approvato nella seduta del 29 settembre 2008 2° Stesura

Letto, discusso e approvato nella seduta del 5 aprile 2019 3° Stesura

Pontedera 5 Aprile 2019